COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato* (2566) .

PRESIDENTE 369

BRESSANI, *Relatore* 369

Votazione segreta:

PRESIDENTE 370

La seduta comincia alle 11,15.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È *approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza » (2566), già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il disegno di legge ha ricevuto anche il parere favorevole della VI Commissione della Camera.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, concerne la facoltà attribuita ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei carabinieri ed estesa anche ai sottufficiali della Guardia di finanza, aventi certi requisiti di servizio, di chiedere l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Con la legge 3 agosto 1961, n. 833, si era estesa ai sottufficiali della Guardia di finanza la disciplina del passaggio agli impieghi civili, già disposta con legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'esercito e, in particolar modo, per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri. Con questa legge, si concedeva ai sottufficiali della Guardia di finanza quella che rappresentava per essi, allo stato della legislazione, una agevolazione, nel senso che, equiparandoli ai sottufficiali dell'esercito, potevano solo dopo 12 anni di effettivo servizio, fare domanda per essere ammessi ad un impiego civile.

L'articolo 52 della legge n. 833, entrata in vigore il 14 settembre 1961, (prego ricordare la data di entrata in vigore di questa legge), prevedeva che questa estensione agevolativa avesse effetto dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge medesima.

Nella stessa legge n. 833, peraltro, con una disposizione, che ha indubbiamente carattere transitorio, anche se contenuta nel corpo organico della legge, si prevedeva che per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, i sottufficiali della guardia di finanza potessero presentare domanda per essere ammessi ad impieghi civili, dopo 12 anni di servizio anziché dopo 15 anni, come era previsto precedentemente per questa categoria di militari.

Si sarebbe, quindi, verificata una certa soluzione di continuità nella disciplina di questa facoltà derivante dal disposto di due norme: quella che prevedeva che l'estensione agevolativa avesse effetto dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge e quella che prevedeva che la facoltà di optare per gli impieghi civili, dopo 12 anni di servizio, potesse essere esercitata transitoriamente per i primi due anni di applicazione della stessa legge n. 833. In questo modo, sarebbe rimasto scoperto il terzo anno decorrente dal 14 settembre 1963 al 14 settembre 1964, nel quale avrebbero potuto chiedere l'ammissione agli impieghi civili solo quei sottufficiali della guardia di finanza, che avessero avuto il requisito dei 15 anni di anzianità di servizio.

Il disegno di legge al nostro esame si propone di eliminare questo contrasto disponendo che, non per il periodo di due anni, come era previsto all'articolo 50 della legge n. 833, ma per un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore della legge medesima, basta il requisito di 12 anni di servizio per essere ammessi agli impieghi civili.

Ritengo che si tratti di una norma di interpretazione autentica, anche se in realtà è stata formulata come norma innovativa. Infatti, a me sembra chiaro che quando il legislatore ha concesso l'estensione di questa disciplina propria dei sottufficiali dell'esercito ai sottufficiali della guardia di finanza, ha inteso farla decorrere proprio dal 14 settembre 1964, cioè dall'inizio del terzo anno successivo, e non dalla fine del medesimo anno successivo.

Ad ogni modo, siccome indubbiamente sono sorte delle difficoltà nell'applicazione della legge e siccome questa interpretazione è stata disattesa forse anche dagli organi di controllo, mi sembra opportuno risolvere legislativamente la questione. Propongo, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito con il seguente:

« Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 3 agosto 1961 n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della guardia di finanza » (2566).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Carcaterra, Cavallari, Colleselli, Dell'Andro, Delle Fave, Di Primio, D'Onofrio, Laconi, Li Causi, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO